

## 8. CONGEDO PATERNITÀ MADRE INTENZIONALE

Con la sentenza n. 115, depositata in data 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Per «madre intenzionale» in una coppia omogenitoriale femminile deve intendersi la donna che non ha partorito. Alla «madre biologica» sono, invece, riconosciuti i diritti previsti per la tutela della maternità.

Di conseguenza, la lavoratrice dipendente che, nell'ambito di una coppia omogenitoriale femminile, risulti genitore intenzionale dall'iscrizione nei registri dello stato civile, è legittimata a beneficiare del congedo di paternità obbligatorio della durata di 10 giorni lavorativi (20 giorni in caso di parto plurimo), secondo i limiti temporali previsti e le indicazioni amministrative del paragrafo 2 della circolare INPS n. 122/2022. Così precisa l'Inps nel messaggio n. 2450/2025.

Pertanto, anche per la madre intenzionale la comunicazione di fruizione del congedo in oggetto deve essere fatta al proprio datore di lavoro, il quale provvede all'anticipazione dell'indennità per conto dell'Istituto. La domanda telematica di congedo dev'essere presentata direttamente all'INPS solo da parte delle lavoratrici dipendenti per le quali non sia prevista l'anticipazione dell'indennità da parte del datore di lavoro. Le lavoratrici dipendenti di Pubbliche Amministrazioni devono rivolgersi al proprio datore di lavoro, non avendo l'Istituto competenza per tali lavoratrici.

In caso di lavoratrice madre intenzionale, la stessa deve risultare genitore nei registri di stato civile oppure a seguito di provvedimento giudiziale di adozione o di affidamento/collocamento.

Secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 2.4 della circolare n. 122/2022, durante la fruizione del congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un'indennità pari al 100% della retribuzione, nonché la relativa contribuzione figurativa.

Gli effetti della pronuncia in esame decorrono dal 24 luglio 2025, pertanto, solo da tale data la madre intenzionale, lavoratrice dipendente, come sopra identificata, si astiene dal lavoro a titolo di congedo di paternità obbligatorio.